

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Giugno 2011)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>Ecolabel, apparecchiature elettroniche</i>
Riferimento	GUUE L148 del 7-6-11
Estremi	Decisione 2011/330/UE della Commissione del 6 giugno 2011
Titolo	Criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili.
Contenuti	Al fine di conseguire l'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto deve rientrare nel gruppo di prodotti «computer portatili» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della decisione 2011/330/UE e deve soddisfare i criteri ecologici, che sono stati sottoposti a revisione alla luce degli sviluppi tecnologici, nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica delineati nell'allegato della decisione stessa. Tali criteri sono validi per tre anni dalla data di adozione della decisione.
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Ecolabel, sorgenti luminose</i>
Riferimento	GUUE L148 del 7-6-11
Estremi	Decisione 2011/331/UE della Commissione del 6 giugno 2011
Titolo	Criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose.
Contenuti	<p>Il gruppo di prodotti «sorgenti luminose» comprende tutte le sorgenti luminose il cui flusso luminoso, espresso in lumen, sia ≥ 60 e $\leq 12\ 000$ per applicazioni di illuminazione generale direttamente o indirettamente collegate alla rete elettrica pubblica, dotate di un attacco di connessione classificato EN 60061 e concepite per emettere radiazioni visibili.</p> <p>Sono esclusi dal gruppo di prodotti i seguenti tipi di sorgenti luminose: lampade direzionali, lampade a scarica ad alta densità, lampade colorate, lampade per proiettori, lampade fotografiche e tubi per solarium, sistemi alimentati a batterie e altre sorgenti luminose non destinate ad applicazioni di illuminazione</p>

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC

	<p>generale. Se non alimentati direttamente dalla rete, sono esclusi dal gruppo di prodotti i seguenti tipi di sorgenti luminose: lampade compatte integrali a fluorescenza, lampade ad incandescenza e lampade a LED.</p> <p>Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, una sorgente luminosa deve soddisfare i criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato alla decisione in oggetto.</p> <p>Tali criteri sono validi per due anni dalla data di adozione della presente decisione.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Ecolabel, carta</i>
Riferimento	GUUE L 149 dell' 8-6-11
Estremi	Decisione 2011/333/UE della Commissione del 7 giugno 2011
Titolo	Criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica
Contenuti	<p>Il gruppo di prodotti «carta per copia e carta grafica» comprende fogli o rotoli di carta bianca non trasformata e non stampata, nonché cartone non trasformato la cui grammatura di base non superi i 400 g per m². Sono escluse dal presente gruppo di prodotti la carta da giornale, la carta termosensibile, la carta fotografica e autocopiante, la carta da imballaggio e da regalo, nonché quella profumata.</p> <p>Per ottenere l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica deve soddisfare i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato alla presente decisione.</p> <p>Tali criteri per il gruppo di prodotti «carta per copia e carta grafica» sono validi per quattro anni dalla data di adozione della decisione.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Veicoli pesanti, emissioni</i>
Riferimento	GUUE L157 del 25-6-2011
Estremi	Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione del 25-05-2011
Titolo	Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011,

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Contenuti	<p>Il regolamento intende definire le prescrizioni necessarie per l'omologazione dei veicoli e dei motori conformi alle specifiche Euro VI.</p> <p>Esso stabilisce misure di attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 12 del regolamento (CE) n. 595/2009.</p> <p>Per ottenere l'omologazione CE del sistema motore o della famiglia di motori e del veicolo il fabbricante dovrà dimostrare, in conformità alle disposizioni dell'allegato I, che i veicoli o i sistemi motore sono stati sottoposti alle prove e soddisfano le prescrizioni previste negli allegati da III a VIII, X, XIII e XIV. Il fabbricante dovrà inoltre garantire la conformità alle specifiche relative ai carburanti di riferimento indicate nell'allegato IX.</p> <p>Per ottenere l'estensione dell'omologazione CE del veicolo con massa di riferimento compresa tra 2.380 e 2.610 kg, relativamente alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo stesso, il fabbricante dovrà soddisfare le prescrizioni di cui all'appendice 1 dell'allegato VIII.</p> <p>Per ottenere l'omologazione CE nel caso di motori alimentati a benzina o a E85, il fabbricante garantisce che siano adempiute le prescrizioni specifiche stabilite al punto 4.3 dell'allegato I.</p> <p>Prescrizioni specifiche concernenti la sicurezza del sistema elettronico sono contenute nel punto 2.1 dell'allegato X.</p> <p>Le procedure per dimostrare la conformità del sistema motore o della famiglia di sistemi di post-trattamento nei periodi di normale vita utile sono descritte nell'allegato VII.</p> <p>L'Art. 5 riguarda invece le modalità per la presentazione della domanda di omologazione CE del sistema motore o della famiglia di motori</p> <p>Gli artt. 15, 16, 17 riguardano infine i dispositivi di controllo dell'inquinamento di ricambio (compresi convertitori catalitici, i dispositivi deNOx e i filtri antiparticolato) destinati a essere montati su sistemi motore o su veicoli omologati CE; essi devono rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 595/2009, e devono essere omologati CE come entità tecniche a norma dei predetti articoli.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Parole chiave	<i>Pneumatici, rifiuti</i>
Riferimento	GU n.131 dell'8-6-2011
Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82
Titolo	Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale.
Contenuti	<p>Il provvedimento, in vigore dal 9 giugno 2011, disciplina la gestione di PFU per ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente, eliminando anche eventuali flussi illegali e non controllati di questo prezioso materiale.</p> <p>All'art. 1 vengono definiti i materiali che rientrano nel campo di applicazione del decreto ("pneumatici": componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione; "pneumatici fuori uso": gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo)</p> <p>Sono pertanto esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto gli pneumatici per bicicletta; le camere d'aria (con i relativi protettori e guarnizioni) in gomma e gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.</p> <p>Responsabili del sistema i produttori e gli importatori di pneumatici: l'art. 3 prevede una serie di obblighi in capo al produttore e all'importatore degli pneumatici che possono essere adempiuti anche attraverso la costituzione di una o più strutture societarie dotate di personalità giuridica (art. 4): è previsto infatti, che ciascuna azienda interessata dalla normativa sia responsabile e garantisca la gestione di PFU per una quota corrispondente a quanto immesso sul mercato nell'anno solare precedente, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per riutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione.</p> <p>Per la violazione di tale disposizione è prevista, ai sensi dell'art. 6 (disciplinante le sanzioni in generale), una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi di pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento.</p> <p>Il sistema sarà sostenuto dal contributo ambientale che sarà richiesto al momento dell'acquisto del pneumatico nuovo. Per garantire ai cittadini la massima trasparenza, il contributo sarà riportato in fattura o sullo scontrino fiscale in apposita riga separata. Le tariffe saranno rese pubbliche a breve.</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Parole chiave	
Riferimento	GU n. 148 del 28-6-2011
Estremi	DECRETO 1 GIUGNO 2011, N. 93
Titolo	D.Lvo 1 giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE
Contenuti	<p>Il decreto è suddiviso in più titoli:</p> <p>Titolo I NORME COMUNI PER LO SVILUPPO DEI MERCATI DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA</p> <p>Titolo II MERCATO DEL GAS NATURALE</p> <p>Titolo III MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA</p> <p>Titolo IV AUTORITA' NAZIONALE DI REGOLAZIONE</p> <p>Titolo V NORME FINALI</p> <p>Attraverso il suddetto decreto il Ministro dello sviluppo economico fornisce atti di indirizzo e indica l'adozione di opportuni provvedimenti in funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale del gas e dell'energia elettrica, del livello della domanda attesa in futuro, della capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonche' della qualità e del livello di manutenzione delle reti esistenti. Lo stesso ministero previa consultazione delle Regioni e delle parti interessate, definirà entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e dell'energia elettrica; tali scenari e previsioni saranno articolati, ove possibile, per Regione.</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Benzina, diesel, metodi di prova</i>
Riferimento	GUUE n. L 147 del 02-06-2011
Estremi	Direttiva del 01 giugno 2011 - n. 2011/63/UE
Titolo	DIRETTIVA 2011/63/UE DELLA COMMISSIONE del 1° giugno 2011 recante modifica della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel al fine di adeguarla al progresso tecnico
Contenuti	<p>Le variazioni apportate dalla Direttiva riguardano i metodi di prova riguardanti le specifiche di benzina e diesel (i metodi indicati sono quelli delle norme revisionate EN 228:2008 (benzina) e EN 590:2009 (diesel) e in particolare l'arrotondamento del valore della tensione di vapore della benzina in miscela con bioetanolo (a 1 cifra decimale).</p> <p>Tali modifiche dovranno integrare anche la direttiva 2009/30 e, quindi si renderà necessaria la modifica del recente decreto legislativo 31 marzo 2011, di recepimento della direttiva medesima.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu